


Legislatura VIII^a

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 462 del 9 marzo 2009

Iniziativa dei Consiglieri: Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO DEGLI OPERATORI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”**

RELAZIONE

La presente proposta di legge, che consta di quattro articoli, risponde all'esigenza di garantire una formazione sanitaria di base ai conducenti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale che consenta, ai medesimi operatori, di poter erogare una prima assistenza nel caso di incidenti, infortuni o in altre analoghe situazioni.

Non sfugge come tale iniziativa, peraltro senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, possa costituire concretamente una prima efficace risposta alle emergenze di carattere sanitario che quotidianamente si manifestano nelle nostre città e possa contribuire ad affrontare e prevenire le gravi conseguenze dovute all'incapacità di gestire gli infortunati o le vittime di incidenti.

A tal fine, la proposta di legge prevede l'onere, a carico delle aziende erogatrici del servizio di trasporto pubblico locale, di prevedere la frequenza di appositi corsi di primo soccorso da parte dei conducenti dei mezzi pubblici per essere in grado di affrontare, per l'appunto, emergenze di carattere sanitario.

Per facilitare i soggetti gestori del trasporto pubblico, la Regione può preventivamente stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi operanti nel settore dell'emergenza sanitaria i quali, a loro volta, forniranno ai primi (soggetti gestori del TPL) le competenze e le conoscenze utili all'espletamento dei corsi di formazione.

Alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, vi è la necessità di adeguare le norme dei contratti di servizio in essere, stipulati dalla Regione, per renderli conformi alle disposizioni della legge.

Infine, vengono attribuiti agli enti locali funzioni di vigilanza e controllo relativamente ai servizi pubblici di loro competenza.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, interviene per garantire una formazione di base dei conducenti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale finalizzata alla gestione dell'emergenza sanitaria che permetta, ai medesimi soggetti, di prestare un prima immediata attività di assistenza nel caso di incidenti o di altre particolari situazioni.

Art. 2

(Formazione dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. I soggetti gestori del trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, sono tenuti a garantire la frequenza di appositi corsi formativi di primo soccorso sanitario per i conducenti dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi operanti nel settore dell'emergenza sanitaria, per facilitare la realizzazione delle attività formative di cui alla presente legge.

Art. 3
(Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio vigenti, stipulati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti locali, relativamente ai servizi di loro competenza, esercitano funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.